



**TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE PENALE**

Proc. n. 1465/15 R. G. TRIB.

Il Tribunale

Viste le eccezioni difensive proposte nell'interesse dell'imputato [REDACTED] sentito il P.M.;

rilevato che l'omessa reiterazione degli accessi ai sensi dell'art. 157, comma 7, c.p.p. costituisce mera irregolarità, non rilevando ai fini della nullità della notificazione, come ritenuto da giurisprudenza consolidata (cfr., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 34271 del 31/05/2012 - dep. 07/09/2012, Rv. 25315701);

ritenuto, poi, che la compiutezza della descrizione del fatto contestato va apprezzata in ragione della concreta possibilità per l'interessato di comprendere i profili di accusa così da esercitare adeguatamente le proprie facoltà difensive;

considerato che, nel caso di specie, il P.M. ha chiaramente addebitato a [REDACTED] la condotta omissiva nella tenuta delle scritture contabili in concorso con gli altri coimputati e in particolare con [REDACTED], fintantoché rivestiva la posizione funzionale di componente del C.d.A.;

ritenuto che, pertanto, può ragionevolmente individuarsi il proprio contributo causale nell'omessa, intenzionale attivazione di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di tenuta della contabilità a fini fraudolenti, rimanendo riservata al merito ogni verifica in ordine alla fondatezza di tale assunto accusatorio;

**PQM**

Respinge le eccezioni e ordina procedersi oltre.

Novara, 21.10.2016

Il Presidente  
Gianfranco Pezone

TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in udienza  
oggi 21/10/2016  
IL CANCELLIERE  
Oronzo CALABRESE